

429. — 1524, ind. VIII, Febbraio 12 (m. v.). — c. 158 (157) t.<sup>o</sup> — Privilegio di cittadinanza interna per dimora di 16 anni, rilasciato a Gezio di Iacopo da Città di S. Angelo.

430. — (1325), ind. VIII, Maggio 1. — c. 162 (161). — Enrico Michele duca in Candia al doge. Marco Schiavo, spogliatore di Galvano Talamo di Positano distretto d' Amalfi, non fu mai in servizio pubblico, se non quando Giovanni Gradenigo andò con tre galee a Negroponte in sulla fine del reggimento del duca Marino Badoaro, allorchè il governo mandò a Negroponte il capitano generale Paolo Morosini. Da quell' epoca non furono mai armate in Candia 4 galee, nè mai furono dati danni simili al sopradetto (v. n. 419).

Data in Candia.

431. — 1325, Maggio 10. — c. 160 (159). — Marco Michele conte e i giudici di Zara al doge. Si scusano di non poter mandare a Sebenico la procura con cui autorizzavano un loro rappresentante a mettere quelli di detta terra in possesso delle isole. Avendole i sebenicensi già occupate, questa missione è inutile.

V. Liv. *op. cit.*, I, 359.

432. — 1325, ind. VIII, Maggio 22. — c. 186 (185). — Guglielmo Cibo di Genova autorizza Andriolo Bistagno suo concittadino a fare tutti gli atti necessari per conseguire quanto gli è dovuto da Iacopo ed Alipero Buscarini di Venezia, a risarcimento della frode da questi commessa col vendergli gemme false (v. n. 45).

Fatto in Tunisi. — Testimoni: Marino Trevisano ed Angelo Benego. — Atti Marco Sanino, prete della chiesa di S. Vitale, notaio.

433. — 1325, Giugno 23. — c. 161 (160). — Risposta del doge ad ambasciatori di Cangrande della Scala e del comune di Verona. I veneziani, in forza dei trattati, non devono pagare per le loro merci in Verona e suo distretto che denari 12 il carro ad Alessandro de' Benzi, ed un aquilino al vescovo per ogni mina di sale da esportare da quel territorio. Non possono quindi Cangrande e quel comune impor dazi sulle merci esportate da Verona, e sui legnami importati ed esportati per acqua. Circa le frodi commesse da veneziani nel pagamento dei dazi, il doge desidera porvi riparo. Non sa che ai veronesi sia stato mai vietato di dimorare in qualche contrada di Venezia; essi possono farlo ove vogliono. Circa i debitori fuggitivi da Verona che trovano ricovero in Venezia, è noto l' affare di Pietro de' Brusati, e Verona non se ne può lamentare (v. n. 396). Venezia mantiene, come di dovere, aperte e sicure le strade verso Verona, ma ciò non vuol dire che debba tenerle libere e franche. I dazi a Torre delle Bebbe, alla Torre nuova e a Cavarzere sono antichissimi. Non ammette il pretesto allegato, che il dazio che Federico della Scala fa pagare alla Chiesa non appartiene al comune di Verona; i veneziani vi passarono sempre senza pagare e tenendo quel luogo per veronese. I trattati stabiliscono che il vescovo di Verona non possa esigere più de' 12 den. mentovati. Venezia non chiede favori, ma solo l' osservanza delle convenzioni. Chiede poi che sia tolto il dazio che